



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL COMITATO ZONALE ANSPI DI REGGIO EMILIA

PREMESSA

L'ANSPI è presente e attiva nella Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla dal mese di luglio dell'anno 1972 senza però formalizzare la sua nascita con atto pubblico.

L'Atto Costitutivo del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia è stato redatto il 23 Maggio 1985 e, insieme allo statuto, registrato all'Agenzia delle Entrate presso l'ufficio competente di Reggio Emilia in data 11 giugno 1985 con n° 4401.

Il Comitato ha adeguato lo statuto ai sensi del D.L. 460/97 il 26 giugno 1998 registrandolo all'Agenzia delle Entrate il 14 luglio dello stesso anno (n° 11075). Essendo conforme alla Legge 383/00, ha ottenuto l'inserimento negli elenchi inviati dall'ANSPI nazionale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. 58 del registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

L'adeguamento dello Statuto alla riforma del Terzo Settore (L. 117/2017) è avvenuto in assemblea dei soci nel mese di giugno dell'anno 2019. L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è avvenuta per trasmigrazione dal registro precedente in ottobre 2022 e vi risulta iscritta nella sezione Associazioni di promozione sociale (APS) con numero di Repertorio 55891.

L'Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli giovanili – ANSPI APS è un'associazione nazionale, civile ed ecclesiale, al servizio degli oratori e circoli ad essa affiliati, liberamente promossa da cittadini credenti che si propongono di contribuire alla formazione umana e cristiana della gioventù secondo il principio dell'educazione integrale della persona, valorizzando il ruolo primario della famiglia e della comunità educante, la quale, nella comunione ecclesiale, condivide la responsabilità di un Progetto Educativo promuovendo attività socio-ricreative, sportive e culturali rivolte a tutti.

L'Associazione denominata "COMITATO ZONALE ANSPI DI REGGIO EMILIA APS ETS" è un ente "non profit" Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore ed iscritta nell'apposita sezione del relativo registro nazionale. Ha sede nel comune di Reggio nell'Emilia.

Il Comitato Zonale è un'Associazione privata, civile ed ecclesiale, senza fini di lucro, a servizio degli oratori e circoli affiliati all'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli) e geograficamente appartenenti zona/diocesi di pertinenza, ed ha autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria nel rispetto degli scopi e dei principi dell'ANSPI, e nel rispetto dello statuto nazionale; pertanto, risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Stando ai criteri di sussidiarietà, assume il compito di struttura territoriale dell'Anspi nazionale.

L'Associazione è apolitica e si ispira ai valori cristiani. Essa non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo ed oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto secondo quanto prevede l'art. 3 comma 1 del Regolamento nazionale ANSPI, dà attuazione allo Statuto dell'Associazione Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia APS-ETS (d'ora in poi anche "ANSPI ZONALE"), approvato dall'Assemblea Straordinaria nel mese di giugno del 2019.
2. Questo Regolamento è stato predisposto dal Consiglio zonale per l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci dell'ANSPI Zonale.
3. Ove non diversamente stabilito, le disposizioni del Regolamento, così come eventuali loro modifiche, entrano in vigore dal momento della loro approvazione.
4. L'adozione e le eventuali modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio zonale secondo l'art. 9 comma 4 punto H dello Statuto zonale devono essere approvate dall'Assemblea Ordinaria dei soci dell'ANSPI ai sensi dell'art. 8, comma 14, punto D dello stesso Statuto.

Art. 2 – Rapporti con lo Statuto

1. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e quelle dello Statuto, queste ultime hanno la prevalenza.
2. Le disposizioni del Regolamento devono essere interpretate in conformità alle regole e ai principi dello Statuto.

Art. 3 – Rapporti con eventuali Regolamenti delle associazioni di base

1. Le associazioni di base dell'ANSPI possono dotarsi di regolamenti attuativi dei propri statuti ispirati alle disposizioni del presente Regolamento e di quello Nazionale in quanto compatibili che ad esse si applicano, ove compatibili per quanto non previsto dai loro statuti e regolamenti attuativi.
2. Con limitato riguardo al tema dei rapporti interni all'ANSPI, nel caso di contrasto tra le disposizioni di regolamenti di una sua associazione di base e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime hanno la prevalenza.

TITOLO II – SEDI

Art. 4 – Sede e uffici periferici

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dello Statuto:

- a) Per sede si intende la sede legale del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia stabilita dall'assemblea dei soci e ubicata secondo quanto risulta dall'anagrafe tributaria;
- b) Eventuali uffici, ambienti o spazi periferici possono essere utilizzati se funzionali all'attività della stessa.

TITOLO III – ENTI DI SERVIZIO, ACCORDI E COLLABORAZIONI

Art. 5 – Rapporti con altri enti

1. Il Consiglio Zonale ANSPI potrà promuovere la costituzione o partecipare ad associazioni ed organizzazioni, anche internazionali, per particolari ambiti di intervento, correlati ai propri fini istituzionali, e potrà egualmente sottoscrivere intese e convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni qualora ciò sia funzionale al perseguimento dei suoi scopi istituzionali. Il Consiglio zonale potrà delegare ad una o più associazioni di base la gestione dei rapporti con questi enti.

TITOLO IV – AFFILIAZIONE E SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 – Affiliazione all'ANSPI e soci del comitato zonale

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto nazionale, possono affiliarsi all'ANSPI, assumendone così la qualifica di soci sia dell'ANSPI Nazionale che, di conseguenza, del Comitato Zonale di riferimento nel territorio in cui esse hanno sede, le associazioni di base, gli oratori e i circoli che, condividendone le finalità, i principi e i

valori, così come anche espressi nella Carta associativa dei Valori dell'ANSPI, siano regolarmente costituiti, abbiano adottato uno statuto-tipo predisposto dall'ANSPI Nazionale, abbiano almeno venti soci (cioè tesserati ANSPI ai sensi dell'art. 4 dello Statuto), di cui almeno dieci maggiorenni.

2. Ad esplicitazione dell'art. 3 dello Statuto zonale sono di diritto soci del Comitato zonale associazioni, oratori e circoli che risultino regolarmente affiliati all'ANSPI nazionale, che abbiano sede legale nell'ambito territoriale di competenza del Comitato Zonale e risultino adempienti entro l'anno sociale nel versamento, tramite il proprio Comitato Zonale, di tutte le quote associative annuali comprensive di tutte le spettanze nazionali, regionali e zonali. Anche le coperture assicurative sono subordinate a tale versamento.

3. Gli oratori e i circoli affiliati all'ANSPI sono soggetti indipendenti dall'ANSPI Nazionale e Zonale, con propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale ed un proprio rappresentante legale, pur nel rispetto dei principi e delle finalità dell'ANSPI. Nei loro rapporti con l'ANSPI, essi sono rappresentati dai loro presidenti pro tempore.

4. La domanda di rinnovo annuale dell'affiliazione all'ANSPI, sottoscritta dal legale rappresentante e dal parroco o assistente spirituale, è presentata dall'oratorio o circolo al Comitato Zonale competente per territorio, che la trasmette ai fini della sua approvazione al Consiglio Nazionale.

5. L'adesione all'ANSPI è inoltre subordinata al versamento da parte dell'oratorio o circolo, per il tramite del proprio Comitato Zonale, della quota associativa annuale stabilita dall'ANSPI.

6. L'ANSPI zonale tiene un libro dei propri soci attraverso il sistema di tesseramento informatico nazionale ed altri eventuali strumenti ritenuti idonei e utili allo scopo.

Art. 7 – Determinazione e versamento delle quote associative

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio zonale stabilisce e comunica:

- a) la quota di affiliazione annuale da applicare alle associazioni di base, oratori e circoli;
- b) il costo da incassare per la tessera nazionale ANSPI che associazioni di base, oratori e circoli versano al comitato zonale per le tessere richieste. Questi, a loro volta, provvederanno autonomamente e secondo modalità proprie ad incassare dai loro associati l'importo della tessera insieme all'eventuale quota sociale annuale: la somma dei due importi costituirà la quota annuale di tesseramento richiesta ai singoli soci.

2. Il Comitato Zonale, dedotta la parte di sua competenza destinata al proprio funzionamento, versa al Comitato Regionale in due rate entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno le quote associative dovute sia per l'ANSPI Nazionale che per l'ANSPI regionale e calcolate tenendo conto dei dati relativi al tesseramento al 31 marzo e al 30 settembre.

3. La copertura assicurativa è subordinata al versamento delle quote associative secondo i tempi e le modalità sopra stabilite.

4. Eventuali contributi associativi integrativi stabiliti dal Consiglio Nazionale o zonale dell'ANSPI devono essere versati dai soci secondo le modalità previste per il tesseramento, ove non sia diversamente stabilito dalla delibera che li dispone.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La perdita della qualifica di socio per una qualsiasi delle cause di cui all'art. 7 dello Statuto nazionale e all'art. 5 di quello zonale impedisce all'oratorio o circolo di utilizzare il logo di ANSPI dal momento in cui essa diviene efficace.

2. La decadenza diviene efficace dal momento in cui è accertata dal Consiglio Nazionale o dal 14° giorno dalla comunicazione in caso di decisione presa dal Consiglio direttivo zonale nei casi previsti dall'art. 7 comma 3 del proprio Statuto.

3. L'estinzione o scioglimento dell'oratorio o circolo determinano la perdita della qualifica di socio allorché divengono per legge efficaci.

Art. 9 – Tesseramento

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto nazionale sono tesserati dell'ANSPI le persone fisiche socie degli oratori o circoli affiliati all'ANSPI.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea zonale

1. In via ordinaria l'Assemblea zonale è indetta dal Consiglio zonale almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per qualsiasi altra decisione che le compete o cui viene sottoposta.
2. In via straordinaria, l'Assemblea deve essere obbligatoriamente convocata dal Consiglio Nazionale entro trenta giorni e celebrata nei successivi trenta, a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto o da almeno un decimo dei soci oppure ancora da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio zonale.
3. La convocazione deve essere effettuata dall'organo competente almeno trenta giorni prima della data dell'adunanza mediante posta ordinaria, e-mail, pubblicazione nel sito Internet e negli altri media associativi dell'ANSPI. In presenza di gravi motivi, il termine può essere ridotto a quindici giorni.

Art. 11 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea Zonale è presieduta dal presidente zonale o, in sua assenza, da un delegato eletto dall'Assemblea medesima tra i candidati proposti dal Consiglio direttivo zonale.
2. Il Presidente sceglierà, non necessariamente tra i delegati presenti con diritto di voto, una persona per la verbalizzazione dell'assemblea.

Art. 12 – Partecipazione e mozioni d'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea possono sottoporre alla stessa mozioni inerenti esclusivamente l'ordine del giorno, sottoscritte da almeno quindici delegati presenti con diritto di voto.
2. Le mozioni vengono discusse e votate nel corso dell'assemblea, con effetto vincolante per la stessa, se assunte dalla maggioranza dei presenti. Tutte le altre sono trasmesse alla Presidenza zonale, per essere inserite nell'ordine del giorno della successiva assemblea.
3. Sarà compito della presidenza dell'assemblea verificare la possibilità di accorpate più mozioni simili in un'unica mozione.

Art. 13 – Interventi in Assemblea

1. Hanno diritto di intervento tutti i delegati presenti ed eventuali persone invitate.
2. Gli interventi nella successione ed i tempi saranno disciplinati dal Presidente d'assemblea.

Art. 14 – Assemblea in video o teleconferenza

1. Le assemblee, in caso di situazioni particolari ed eccezionali, potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi precisati nell'avviso di convocazione ove sono presenti alcuni o tutti i soci. Qualora l'Assemblea si tenga con il sistema della video o teleconferenza, nell'avviso di convocazione andranno anche precisati i luoghi dove avverrà il collegamento con la sede assembleare o le modalità per partecipare da altre sedi.
2. Il Presidente dell'assemblea provvederà, anche tramite propri coadiutori, ad accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche, verificando che gli stessi possano partecipare in via simultanea alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'assemblea, il quale con l'assistenza del Segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.
4. Il Presidente dell'assemblea potrà avvalersi, per ogni sede periferica, dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assemblea.
5. Qualora motivi tecnici impediscano o interrompano il collegamento in video-teleconferenza, questi non costituiranno motivo per impedire la validità della costituzione dell'Assemblea.

TITOLO VI – ELEZIONI

Art. 15 - Costituzione dell'Assemblea, soci e diritto di voto

1. Il diritto di voto in assemblea è uguale per ogni associazione di base, oratorio, circolo: questi possono esercitarlo se risultano affiliati da almeno novanta giorni, hanno almeno 20 tesserati di cui 10 adulti e sono in regola con il versamento delle quote associative, ovvero abbiano provveduto entro la fine dell'anno precedente al saldo completo delle quote e di altri eventuali pagamenti richiesti e al versamento almeno della quota di affiliazione per l'anno in corso entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature.

2. L'Assemblea zonale è costituita dai soci che sono le associazioni di base, oratori e circoli affiliati all'ANSPI in persona dei loro presidenti pro tempore o, in caso di impedimento, da un altro membro del consiglio direttivo incaricato dal consiglio stesso.

3. Viene inoltre riconosciuta la rappresentanza proporzionale di un secondo socio agli oratori/circoli o associazioni affiliate che nel corso dell'ultimo tesseramento abbiano raggiunto il numero di 200 tesserati, nonché di un terzo socio con gli stessi requisiti e gli stessi diritti per gli oratori/circoli o associazioni che abbiano raggiunto i 500 tesserati. Tali rappresentanti proporzionali devono essere:

- ✓ membri del Consiglio Direttivo dell'oratorio/circolo,
- ✓ designati con apposita delibera consiliare,
- ✓ tesserati, maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote associative.

4. Il numero dei delegati ammessi all'assemblea sarà calcolato in base agli iscritti al momento della chiusura del tesseramento per il passaggio al pre-tesseramento; quindi, verranno conteggiati solo coloro che hanno versato la quota annuale al proprio Circolo-oratorio e non i pre-tesserati per l'anno seguente.

5. Il presidente o il suo delegato e i rappresentanti proporzionali dell'oratorio/circolo, se in possesso dei requisiti necessari, hanno tutti diritto di voto attivo e passivo.

Art. 16 - Modalità di voto

Tutte le votazioni in assemblea devono avvenire soltanto dopo la relazione ed eventuali dibattito e replica. Sono previste tre modalità di voto:

- palese: il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza dei soci per alzata di mano. Il Segretario o un membro della commissione elettorale procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale provvede a dichiarare l'esito della votazione;
- segreta: vengono preparate delle schede e l'urna per la votazione. Ciascuna scheda deve contenere il quesito della votazione ed enumerare le possibili scelte;
- consultazione scritta o per corrispondenza: per talune problematiche il Presidente può richiedere tale modalità di voto che però non può riguardare modifiche dello Statuto e/o dei Regolamenti, il compimento di operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o altre modifiche rilevanti dei diritti dei soci. Nel richiedere tale forma di votazione, deve essere determinata la data entro la quale la procedura deve essere ultimata. Il suddetto periodo di tempo non può essere superiore ai 30 giorni.

Per l'approvazione dei bilanci e delle mozioni si delibera con voto palese. Il Presidente si riserva di decidere quale modalità adottare negli altri casi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Dove se ne renda necessaria o preferibile l'applicazione, si può proporre all'Assemblea il voto per acclamazione, previo parere favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Solo in casi di estrema necessità in cui non sia possibile procedere in modo differente, il voto per acclamazione può essere applicato senza l'approvazione dei soci.

Art. 17 - Candidature alle cariche sociali, requisiti morali e tecnici

1. Possono candidarsi alle cariche sociali zonali, così come precisato nell'art 8.2 dello Statuto zonale e art. 15 del presente regolamento, solo i soci dell'assemblea, ovvero il presidente pro-tempore o il delegato che rappresenta l'oratorio/circolo affiliato e gli eventuali delegati proporzionali secondo l'art. 15 comma 3 di questo regolamento.
2. Tutti i candidati a far parte del Consiglio Direttivo Zonale devono essere maggiorenni e soci da almeno sei mesi di una associazione di base, oratorio o circolo regolarmente affiliati all'ANSPI Nazionale e con i requisiti richiesti nel comma 1 dell'articolo 15 di questo regolamento.

3. Le candidature devono essere presentate nelle modalità ed entro i termini stabiliti e indicati nella lettera di convocazione dell'assemblea elettiva.
4. Le candidature dovranno essere quindi comunicate ai soci ed inserite in appositi elenchi.
5. Per le candidature non viene richiesta alcuna sottoscrizione da parte di altri soci dell'assemblea o di tesserati dell'associazione di provenienza.
6. Per la candidatura alla carica di Presidente zonale occorre aver fatto parte del consiglio direttivo in un precedente mandato o aver ricoperto cariche a livello superiore.
7. Ai candidati viene chiesta anzitutto la condivisione dei valori di fondo e delle finalità che ispirano la vita associativa. Devono essere persone attente e sensibili in particolare al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei principi di trasparenza e onestà. È importante anche saper lavorare come gruppo, portando le proprie idee e le proprie opinioni nelle decisioni da prendere in Consiglio e all'interno delle discussioni, sapendo ascoltare e rispettare anche le idee degli altri, ma avendo un atteggiamento collaborativo. L'obiettivo da raggiungere deve sempre essere il bene e l'interesse del Comitato zonale, evitando atteggiamenti di ostruzionismo e polemici anche esternando il proprio dissenso fuori delle sedi a questo deputate (Consiglio e Assemblea dei soci).
8. Viene richiesta anche una buona conoscenza dell'associazione, del suo statuto, delle leggi che la riguardano, oltre ad una disponibilità a mettersi al servizio di una realtà che ha compiti ben definiti e specifici differenti da quelli di una associazione di base. Pur non essendo frequenti le riunioni e gli impegni, viene tuttavia richiesta una certa disponibilità di tempo per poter partecipare al maggior numero di riunioni e altri impegni o eventi e svolgere adeguatamente i propri compiti e gli eventuali incarichi che si potranno assumere.
9. Il socio che intenda candidarsi a ricoprire cariche associative deve presentare un documento di autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, di non essere destinatario di misure di prevenzione, di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi.

Art. 18 – Incompatibilità

1. Non possono essere ricoperti dalla stessa persona l'incarico di membro del Consiglio zonale o di Presidente zonale e di membro di organi di controllo, ove istituiti per legge o per scelta.
2. La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale.

Art. 19 – Commissione Verifica poteri

La Commissione, nominata dal Consiglio zonale ai sensi dell'articolo 8, comma 8, dello Statuto zonale, ha il compito di verificare, secondo le norme statutarie e regolamentari, il diritto al voto dei delegati e le condizioni e requisiti di eleggibilità dei candidati.

Tra i suoi componenti non possono esserci candidati alle cariche elettive, ma possono farne parte anche non delegati, purché siano comunque tesserati ANSPI.

La Commissione deve comunicare alla presidenza zonale i risultati della verifica almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 20 – Commissione Scrutinio

1. L'Assemblea elegge la Commissione Scrutinio, composta da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra i tesserati all'ANSPI che non siano componenti del Consiglio zonale e non siano candidati alle cariche elettive.
2. La Commissione Scrutinio dirige le operazioni di voto e ne garantisce la regolarità. Al termine dell'operazione di voto, redige apposito verbale che consegna al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.
3. I membri della commissione scrutinio possono essere scelti anche tra chi ha fatto parte della commissione verifica poteri.

Art. 21 – Elezione alle cariche zonali

1. Le elezioni del Presidente zonale, del Consiglio zonale e di eventuali organi di controllo avvengono con scrutini separati e contemporanei su rispettivi elenchi.

2. Gli elettori esprimono per l'elezione del Presidente zonale una sola preferenza, per i membri del Consiglio zonale sino ad un massimo di quattro (4) preferenze, per gli organi di controllo secondo quanto verrà indicato in assemblea.
3. Risulteranno eletti: alla carica di Presidente zonale il candidato più votato; come Consiglieri zionali i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze il cui numero sarà stabilito dalla stessa assemblea tenendo conto del numero minimo previsto nello statuto; per gli eventuali organi di controllo monocratici risulterà nominata la persona maggiormente votata.
4. A parità di voti riportati per tutte le cariche sociali prevale il più giovane all'anagrafe.
5. In assenza di aventi diritto come non eletti o in caso di loro rinuncia qualora si verificasse la necessità di rimpiazzare posti di consigliere, si potranno indire elezioni suppletive secondo le modalità stabilite per le elezioni ordinarie, e i nuovi eletti assumeranno la carica solo per il periodo residuo del mandato in corso del Consiglio.

Art. 22 – Decadenza dagli organi

1. I componenti gli organi statutari assenti, senza giustificati motivi comunque valutati dal Consiglio zonale, per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi possono essere dichiarati decaduti dall'incarico con delibera dell'organo di cui fanno parte e sostituiti da non eletti in ordine di preferenze ottenute.
2. Se nel corso del mandato l'associazione di base di appartenenza di uno o più consiglieri zionali non dovesse rinnovare l'affiliazione all'ANSPI, i consiglieri potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza degli altri componenti del Consiglio. Anche per il fatto di non risultare in regola con il tesseramento annuale, con tutte le conseguenze anche fiscali e assicurative che ne derivano. Tali consiglieri potranno rinnovare la tessera con altro circolo, ma entro il 28 febbraio. Ovviamente è fatta salva la possibilità di rinunciare all'incarico, oltre alla decadenza in caso di ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio zonale. In caso di rinuncia o decadenza il consigliere verrà sostituito dal primo dei non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso.
3. Esaurite le possibilità di surroga, gli organi statutari decadono qualora la loro composizione non raggiunga la metà più uno dei membri previsti dallo Statuto con conseguenti nuove elezioni.
4. Le dimissioni che danno origine alla decadenza degli organi sociali sono sempre irrevocabili.

Art. 23 – Elezione dei delegati per le assemblee nazionali e regionali

1. Il Presidente zonale, o in alternativa un membro del Consiglio Direttivo purché nominato dal Consiglio stesso, è il delegato del Comitato zonale a partecipare alle assemblee nazionali e regionali.
2. Qualora risultino affiliati 20 oratori/circoli o multipli di esso, escludendo ogni frazione inferiore o superiore, aventi diritto al voto nell'ambito del comitato zonale, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, l'assemblea annualmente in convocazione ordinaria elegge i delegati per le assemblee nazionali e regionali, tra i candidati proposti e che risultino tesserati da almeno novanta giorni.

Art. 24 - Ricorso ai Probiviri

1. Ogni eventuale ricorso sulla validità della procedura elettiva potrà essere presentato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata alla sede nazionale, entro e non oltre cinque giorni dalla chiusura del Seggio, al Presidente del Collegio dei Probiviri nazionale ANSPI, il quale accertate le motivazioni pronuncerà entro i successivi cinque giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

TITOLO VII - FUNZIONAMENTO ORGANI

Art. 25 - Consiglio zonale

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto zonale, il Consiglio zonale redige i regolamenti demandatigli dall'assemblea.
2. Delibera altresì i preventivi e i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea zonale:
 - per quanto riguarda il Rendiconto dell'esercizio chiuso: entro i limiti previsti dallo Statuto;
 - per la presentazione dei Bilanci preventivi sull'esercizio da aprire: preferibilmente entro il 30 del mese di novembre ma comunque entro la data dell'assemblea ordinaria.

Art. 26 – Consiglio di Presidenza

Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto zonale, il Presidente può istituire ed avvalersi del Consiglio di Presidenza costituito da sé stesso, dal Vice-Presidente, dal segretario e dal tesoriere, per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio zonale.

Art. 27 – L'Assistente Spirituale

1. Stando i valori di fondo che ispirano l'associazione e le norme canoniche sulle associazioni private di fedeli riconosciute dalla competente autorità, l'assistente spirituale zonale è confermato dall'Ordinario Diocesano, su proposta del Consiglio Direttivo zonale, per la durata di quattro anni in corrispondenza del proprio mandato.
2. Partecipa alle riunioni portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI zonale ed alle principali attività dell'Associazione.

TITOLO VIII – COMUNICAZIONI INTRA-ASSOCIATIVE

Art. 28 – Strumenti di comunicazione associativa

1. Ove non diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, tutte le comunicazioni sociali s'intendono validamente effettuate se realizzate mediante avviso pubblicato nel sito web dell'ANSPI zonale, sull'apposito gruppo dell'applicazione WhatsApp o attraverso messaggi privati utilizzando la stessa applicazione, con l'invio di newsletter, mediante posta ordinaria o mediante invio di e-mail all'indirizzo comunicato da ciascuna associazione di base, oratorio o circolo.

Art. 29 – Proprietà intellettuale

I contributi di idee, articoli, testi, pubblicazioni, disegni, fotografie, video forniti e condivisi dai soci in qualunque modalità (brevi manu, posta e-mail, gruppo WhatsApp), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono ritenuti di proprietà intellettuale dell'ANSPI zonale che ne dispone a suo piacimento.

TITOLO IX – ASPETTI GESTIONALI

Art. 30 – Rimborsi, compensi e preventivi

Qualora l'Associazione, per le proprie attività, si avvalga della collaborazione esterne professionali o di tesserati, potrà essere previsto un rimborso o compenso quantificabile in proporzione al lavoro svolto. Tutte le collaborazioni, interne ed esterne, devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, solo dopo aver ricevuto il preventivo di spesa da parte dei consulenti esterni. Detto rimborso o compenso sarà erogato, se conforme al preventivo, entro un mese dalla prestazione, dopo delibera dei membri del Consiglio Direttivo.

Per spese fino a 250,00 euro non è necessario alcun preventivo; per quelle che si prevedono tra 250,01 e 1.000,00 Euro occorre valutare almeno 2 preventivi; per i costi che si prevede possano superare i 1.000,00 Euro si devono valutare almeno 3 preventivi.


TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Norma transitoria

L'Assemblea delega il Presidente zonale ad apportare eventuali modifiche integrative necessarie al mantenimento dei riconoscimenti precedentemente ottenuti consentendo di perfezionare questo regolamento ai sensi dell'art. 2 del D.M. 471/2001 lettera a), preventivamente ratificate dal consiglio direttivo zonale anche ai fini del riconoscimento ecclesiale.

Approvato nell'assemblea zonale a Sant'Antonino di Casalgrande in data 30 novembre 2024.

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea

